

Legge di bilancio per il 2018: le principali novità in ambito legale

La Legge di bilancio per l'anno 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205), pubblicata in G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2018, reca una serie di disposizioni rilevanti in ambito legale, che concernono, in gran parte, la normativa in materia di lavoro. Si riporta di seguito una sintesi delle principali novità.

1. Le novità in materia di lavoro

1.1. **Bonus giovani: esonero contributivo parziale per assunzione giovani**

Rif.: Art. 1, co. 100–108

La Legge di Bilancio introduce alcuni benefici contributivi per l'assunzione di giovani lavoratori (c.d. "**bonus giovani**").

Si prevede, innanzitutto, il dimezzamento dei contributi previdenziali per i datori che a partire dal 1 gennaio 2018 assumono con un contratto a tempo **indeterminato con tutele crescenti** - ex D.Lgs. 4/3/2015, n. 23 (parte Jobs Act) – i lavoratori **sotto i 35 anni** di età, oppure – se l'assunzione avverrà nel 2019 – sotto i 30 anni. Nel rispetto di tali limiti anagrafici, lo stesso sgravio contributivo spetta anche in caso di prosecuzione di un contratto di apprendistato oppure in caso di conversione a tempo indeterminato di un precedente contratto a termine. Ulteriori condizioni sono poste in capo al datore di lavoro: nel **semestre precedente** l'assunzione, non deve esser stato effettuato nessun licenziamento individuale per motivi oggettivi o licenziamenti collettivi nell'unità produttiva interessata. Inoltre, **nei sei mesi successivi** all'instaurazione del rapporto di lavoro, il datore non dovrà licenziare per giustificato motivo oggettivo il neo-assunto o un lavoratore con la stessa qualifica impiegato nella stessa unità produttiva. Qualora il datore dovesse violare le prescrizioni, è prevista la revoca dell'esonero contributivo nonché il recupero di quanto già usufruito.

Da ultimo si evidenzia che la detrazione contributiva appena descritta non potrà avere durata superiore ai **36 mesi**, non potrà eccedere i **3.000 euro su base annua**, né potrà concorrere con altri esoneri o decontribuzioni. Restano comunque esclusi i contratti di lavoro domestico e i rapporti di apprendistato.

1.2. **Esonero contributivo totale per studenti e apprendisti**

Rif.: Art. 1, co. 108

Un'altra ipotesi prevista dal cd. bonus giovani riguarda gli **studenti in alternanza scuola-lavoro** e gli **apprendisti**.

In questi è casi è previsto l'**esonero totale** dei contributi previdenziali, incentivo di cui però può beneficiare unicamente il datore di lavoro presso il quale è già stato impiegato il soggetto interessato. Inoltre la detrazione può avere luogo solamente se l'assunzione – nella forma del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al Jobs Act – avvenga **entro 6 mesi** dall'acquisizione del titolo di studio. Si evidenzia, infine, che l'esonero non riguarda i premi INAIL, i quali continuano a essere dovuti.

1.3. Crisi d'azienda: Proroga CIGS

Rif.: Art. 1, co. 133

Il co. 133 dell'art. 1 ha inserito l'art. 22 *bis* all'interno del D.Lgs. 148/2015 (parte del cd. Jobs Act), prolungando l'erogazione dei fondi della Cassa integrazione guadagni straordinaria (cd. "CIGS").

La possibilità di proroga è prevista solo per il **biennio 2018 e 2019** e riguarda solo **le imprese di "rilevanza economica strategica** (anche a livello regionale)" con più di 100 lavoratori e che contemporaneamente presentino "rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale".

Per essere ammessa alla proroga, l'impresa che rispetta i suddetti parametri deve stipulare un **accordo sindacale** – da siglare in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - oppure presentare dei **piani di gestione** volti alla salvaguardia occupazionale, da attuare in maniera concordata con la Regione interessata.

1.4. Accordo di ricollocazione

Rif.: Art. 1, co. 136

L'art. 1, co. 136 ha novellato il Jobs Act inserendo l'art. 24 *bis*, allo scopo di limitare il ricorso al licenziamento all'esito dell'intervento della Cassa integrazione guadagni straordinaria (cd. "CIGS") nei casi di riorganizzazione o di crisi aziendale quando non sia previsto il completo recupero occupazionale.

La procedura di **consultazione sindacale** prevista dal nuovo art. 24 *bis* – per cui è necessario l'intervento della CIGS ex art. 24 Jobs Act -, può concludersi con un accordo che abbia ad oggetto un piano di ricollocazione (c.d. accordo di ricollocazione). Tale accordo tra il datore di lavoro e i sindacati deve contenere l'indicazione degli ambiti aziendali e dei profili professionali **a rischio di esubero**.

Per i lavoratori che rientrano in queste categorie è prevista la possibilità di richiedere all'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) l'attribuzione anticipata dell'**assegno di ricollocazione**, al fine di ottenere un contributo nella ricerca di un nuovo lavoro. Tali domande devono essere presentate all'ANPAL entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione.

Qualora un terzo datore di lavoro assuma un lavoratore in ricollocazione potrà beneficiare del **dimezzamento dei contributi previdenziali**, al netto dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. Tale deroga presenta un limite massimo di 4.030 euro all'anno e comunque non potrà protrarsi per più di 12 o 18 mesi, a seconda che l'interessato sia assunto con un contratto a termine oppure a tempo indeterminato.

1.5. Il cd. Ticket di licenziamento

Rif.: Art. 1, co. 137

La Legge di Bilancio ha raddoppiato la percentuale del cd. **ticket di licenziamento** dal 41% al **82% del massimale mensile ASPI** (Assicurazione sociale per l'impiego), di cui all'art. 2, co. 31, L. 92/2012 (Riforma Fornero). Tale contributo deve essere versato da parte del datore di lavoro, già tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria ex art. 23 del Jobs Act a favore del lavoratore licenziato nell'ambito di un licenziamento collettivo.

Nel caso in cui tale procedura di licenziamento collettivo sia stata avviata **prima del 20 ottobre 2017** si applica la disciplina previgente, che prevede un'aliquota dimezzata al 41%.

1.6. Anticipo pensionistico (APE) volontaria e APE sociale

Rif.: Art. 1, co. 162-167

La legge di bilancio ha **prorogato fino al 31 dicembre 2019** la vigenza dell'Anticipo pensionistico (cd. APE) su base volontaria – corrispondente ad un prestito concesso da un soggetto finanziatore e coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza -, nonché della cd. APE sociale.

Solo per l'APE sociale è stata **ampliata la platea di soggetti potenzialmente beneficiari**, i quali devono aver compiuto 63 anni di età e si devono trovare in specifiche condizioni di debolezza socio-economica. Le modifiche della Manovra hanno riguardato tutte e quattro le categorie per le quali era già prevista l'APE sociale, ossia disoccupati, assistenti familiari disabili, i soggetti con ridotta capacità lavorativa e il personale impegnato in mansioni gravose, così come individuate dal D.P.C.M. 88/2017.

In particolare, sono considerati disoccupati anche coloro che hanno lavorato per 18 degli ultimi 36 mesi; per la seconda categoria (assistenti familiari disabili) è invece prevista un'estensione anche ai parenti e affini di secondo grado conviventi, nel caso in cui i genitori o il coniuge del familiare invalido abbiano compiuto i 70 anni o siano affetti anch'essi da patologie invalidanti, deceduti o mancanti. Inoltre, è prevista per le donne la riduzione dei requisiti contributivi di 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni. Da ultimo, per le mansioni onerose è stato ampliato l'elenco (di cui all'allegato B della Legge di bilancio) e sono stati ridotti i periodi di durata dello stesso durante i precedenti 7 anni.

1.7. RITA ("Rendita integrativa temporanea anticipata")

Rif.: Art. 1, co. 168

Il comma 168 **ha esteso l'insieme dei potenziali beneficiari** della cd. RITA (rendita integrativa temporanea anticipata). L'istituto consente a specifiche categorie di lavoratori di accedere all'APE nonché di ottenere in anticipo la pensione di vecchiaia o di anzianità, fruendo di una riduzione delle penalizzazioni e di altri vantaggi (quali, ad esempio, sgravi fiscali).

Tale previsione trasforma la RITA in una misura **strutturale** e non più transitoria e amplia la platea dei potenziali richiedenti, in quanto dal 1° gennaio 2018, l'istituto potrà essere utilizzato anche da parte di chi perda il lavoro nei 5 anni precedenti la maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, nonché dai disoccupati da 24 mesi che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi. Tali soggetti devono avere **almeno 20 anni di contributi**, mentre non è più richiesto il previgente requisito anagrafico dei 63 anni di età.

1.8. Bonus occupazione Sud

Rif.: Art. 1, co. 893-894

L'esonero totale dei contributi previdenziali è previsto anche per le assunzioni di personale nelle regioni del Sud Italia, incluse l'Abruzzo, il Molise e la Sardegna.

La detrazione è strutturata come quella riguardante il dimezzamento dei contributi, ma è possibile beneficiarne non solo in caso di assunzione di un giovane **sotto i 35 anni**, ma anche in conseguenza della sottoscrizione di un contratto indeterminato a tutele crescenti con **disoccupati di età superiore ai 35**, ossia soggetti di almeno 35 anni di età, purché privi di un

impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Il limite massimo della decontribuzione in analisi non potrà superare gli **8.060 euro** su base annua, ex art. 1, co. 118, L. 190/2014. Da ultimo, è previsto che l'**incentivo sia cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, a differenza di quanto previsto riguardo il dimezzamento dei contributi.

1.9. Tracciabilità della retribuzione

Rif.: Art. 1, co. 910-913

I commi 910-913 prevedono l'obbligo di effettuare il versamento delle retribuzioni tramite mezzi di pagamento tracciabili.

In particolare, le disposizioni riguardano quanto dovuto da parte dei datori di lavoro o dai committenti a favore dei propri sottoposti in forza di un "**rapporto di lavoro**", formula che, ai sensi del co. 912, riunisce i lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.), i cd. co.co.co. (lavoratori sub contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, n. 3 c.p.c.) e i soci delle cooperative (ex L. 142/2001).

Per tali categorie, è previsto che la retribuzione possa essere effettuata **solo tramite quattro mezzi di pagamento**: bonifico su conto IBAN, strumenti di pagamento elettronico, sportello bancario o postale e assegno.

Rimangono, invece, esclusi dalla portata della norma i dipendenti pubblici, nonché gli addetti a servizi familiari e i domestici. In ogni caso non è mai ammesso il pagamento in **contanti**.

Per i datori, in caso di trasgressione, è prevista una **sanzione amministrativa pecuniaria** compresa tra i 1.000 e i 5.000 euro.

2. Altre novità

2.1. Le società cooperative

Rif.: Art. 1, co. 238-243; co. 936

La legge di bilancio interviene sulla disciplina delle società cooperative apportando le seguenti modifiche.

In primo luogo, sono stati fissati parametri più stringenti per accedere ai **prestiti sociali**, i quali, in linea generale, dovranno essere impiegati soltanto per operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) specificherà, con delibera, i limiti alla raccolta dei prestiti e le relative forme di garanzia secondo i criteri fissati dalla medesima legge.

In secondo luogo, è stato modificato l'art. 12 D.Lgs. 220/2002 con riguardo al **sistema di vigilanza** nei confronti delle cooperative e delle **sanzioni** per il mancato rispetto del carattere mutualistico prevalente, al fine di contrastare l'evasione fiscale.

Si prevede che nel caso in cui gli enti cooperativi si sottraggano all'attività di vigilanza o non rispettino le finalità mutualistiche, essi siano cancellati dall'albo, sciolti per atto dell'autorità, nonché obbligati alla devoluzione del relativo patrimonio ai sensi dell'art. 2514, comma 1, lett. d), c.c.

Inoltre, agli enti che non ottemperino (i) alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo o (ii) agli obblighi di cui all'art. 2545 *octies* c.c., è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto.

Infine, in relazione alla **composizione del consiglio di amministrazione**, il nuovo comma 2 dell'art. 2542 c.c. prevede che esso sia formato da almeno tre soggetti e che il limite di cui

all'art. 2383 c.c. – il quale stabilisce una durata massima della carica degli amministratori per tre esercizi – è esteso anche alle cooperative aventi meno di 20 soci o un attivo dello stato patrimoniale non superiore a un milione di euro (ex art. 2519, co. 2 c.c.).

L'intervento della legge di bilancio ha altresì riguardato la gestione commissariale: essa viene istituita in caso di revoca di amministratori e di sindaci che, secondo il novellato art. 2545-sexiesdecies c.c., interviene anche in caso di "**fondati indizi di crisi**" (e non più solo per "*gravi irregolarità di funzionamento delle società cooperative*") e laddove vengano accertate irregolarità suscettibili di specifico adempimento, previa diffida dell'autorità di vigilanza.

2.2. Antimafia

Rif.: Art. 1, co. 244 e 1142

Tra le disposizioni della legge di bilancio che riguardano il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (c.d. **Codice Antimafia**, D.Lgs. 159/2011), occorre soffermarsi sul comma 244. Esso prevede che la documentazione richiesta dall'art. 85 Codice Antimafia, relativo alla verifica antimafia, debba riferirsi anche (i) al **legale rappresentante** e agli **eventuali altri componenti l'organo di amministrazione**, per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter c.c., per le società cooperative, per i consorzi di cooperative e per i consorzi con attività esterna; nonché (ii) a ciascuno dei **consorziati** che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una **partecipazione pari almeno al 5%**.

2.3. Disposizioni anticipate di trattamento

Rif.: Art. 1, co. 418-419

I commi 418 e 419 sono intervenuti in ordine all'istituto delle disposizioni anticipate di trattamento (c.d. DAT, anche note come "**testamento biologico**"), recentemente introdotto dalla L. n. 219 del 22/12/2017 recante "norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento". Le DAT sono lo strumento con cui una persona maggiorenne, nel pieno possesso delle proprie facoltà intellettive, esprime la propria volontà in ordine ai trattamenti sanitari ai quali intende o meno essere sottoposta, nell'eventualità in cui non fosse più in grado di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso per effetto del decorso di una malattia sicuramente o probabilmente irreversibile.

Sebbene la legge n. 219 rechi, all'art. 7, una clausola di invarianza finanziaria, secondo cui "*Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica*", la legge di bilancio, al comma 418, prevede l'istituzione di una **banca dati destinata alla registrazione delle DAT** presso il Ministero della salute, per cui viene autorizzata la **spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018**. Il comma 419, poi, prevede che il Ministero della Salute stabilirà con decreto le modalità di registrazione delle DAT presso la banca dati di cui sopra entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

2.4. Società tra avvocati

Rif.: Art. 1, co. 443

Con il comma 443 sono aggiunti i commi 6-*bis* e 6-*ter* all'art. 4-*bis* della legge professionale forense (L. 247/2012).

Per tali enti la suddetta legge prevede che l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative, che risultino iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'Ordine e che rispettino ulteriori condizioni previste dall'art. 4-*bis*. Tra tali requisiti, il nuovo co. 6-*bis* ha introdotto l'obbligo di inserimento nella denominazione sociale dell'indicazione "**società tra avvocati**" (s.t.a.).

La stessa novella ha inoltre previsto che le s.t.a. sono tenute ad applicare una **maggiorazione percentuale** relativa al contributo integrativo di cui all'art. 11 L. 576/1980 (c.d. Riforma del sistema previdenziale forense), su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'IVA. Tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la quale, con proprio regolamento da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, provvederà a definire i termini, le modalità dichiarative e di riscossione, nonché le eventuali sanzioni al fine di garantire l'efficace applicazione della disciplina descritta.

2.5. Notifica atti giudiziari

Rif.: Art. 1, co. 461

Il co. 461 è intervenuto in materia di notificazioni di atti e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, modificando molte disposizioni della L. 890/1982, allo scopo di (i) dare concreta attuazione al processo di liberalizzazione di cui alla legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017, (ii) assicurare l'effettività dei risparmi di spesa da essi derivanti; (iii) assicurare l'efficiente svolgimento del servizio di notificazioni a mezzo posta, a **tutela della funzionalità dell'amministrazione giudiziaria e della finanza pubblica**.

Più specificamente, è previsto, il rilascio da parte dell'AGCOM di idonee **licenze** per lo svolgimento del servizio di notifica di atti giudiziari agli operatori postali che soddisfino determinati standard di sicurezza, qualità, continuità, disponibilità ed esecuzione del servizio medesimo.

Inoltre, è stata prevista l'introduzione di **meccanismi di controllo relativi alla corretta conservazione delle giacenze**, volti a eludere i pregiudizi dovuti alla inadeguata organizzazione del gestore del servizio.

Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento è introdotto l'obbligo di **indicazione obbligatoria** sull'avviso di ricevimento e sul piego **dell'indirizzo PEC del mittente** da parte dei soggetti tenuti a possederlo (salva, in ogni caso, la facoltà del mittente, che non sia gravato dall'obbligo di possederlo, di indicare comunque un indirizzo PEC ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di ricevimento). Tra le altre novità più rilevanti si segnalano: l'**obbligo per gli operatori postali di apporre data e firma sull'avviso di ricevimento** nel caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere o firmare il piego; la consegna del piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito; **il venir meno dell'obbligo dell'invio della raccomandata informativa** nel caso in cui l'atto giudiziario, notificato a mezzo posta, venga consegnato a persona diversa dall'effettivo destinatario; la corresponsione di un **indennizzo**

da parte dell'operatore postale incaricato, nella misura prevista dall'AGCOM, per ogni **piego smarrito**.

2.6. Legittimo impedimento del difensore nel periodo di gravidanza e maternità

Rif.: Art. 1, co. 465-466

I commi 465 e 466 sono intervenuti rispettivamente nell'ambito del **processo civile** (modificando l'art. 81-*bis*, disp. att. c.p.c) e del **processo penale** (modificando l'art. 420-*ter* c.p.p.) prevedendo la disciplina del **legittimo impedimento del difensore nel periodo di gravidanza e maternità**. È infatti previsto un periodo di legittimo impedimento che decorre dai due mesi precedenti la presunta data del parto ai tre mesi ad esso successivi, in favore del difensore che abbia dato atto, in sede processuale, del proprio stato di gravidanza.

Nell'ambito del processo civile è previsto che quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice ne tiene conto ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, con la precisazione, peraltro, che dal legittimo impedimento del difensore **non può derivare grave pregiudizio alle parti nelle cause per le quali è richiesta un'urgente trattazione**. Solo in ambito civile viene espressamente previsto che detta disciplina si applichi anche alle **adozioni** e agli **affidamenti**.

2.7. Equo compenso dei professionisti e clausole vessatorie

Rif.: Art. 1, co. 487-488

Il recente decreto fiscale (D.L. 148/2017 conv. con L. 172/2017) ha introdotto il concetto di equo compenso per le professioni, ordinistiche e non, e ha inserito nella legge professionale forense (L. 247/2012) l'art. 13-*bis* rubricato "*Equo compenso e clausole vessatorie*".

I commi 487 e 488 della legge di bilancio hanno modificato il suddetto art. 13-*bis*. In particolare, è stata modificata la definizione di **equo compenso**, che viene ora considerato tale quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, oltre che al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, nonché **conforme ai parametri previsti dal D.M. 55/2014** (nella versione originaria la norma recava "tenuto conto dei parametri"). È stata, poi, eliminata la possibilità per le parti di sanare tramite specifica contrattazione le clausole assistite da presunzione relativa di vessatorietà, di cui al comma 5 dell'art. 13-*bis* (tale norma contempla una serie di casi, quali la facoltà del cliente di modificare unilateralmente le condizioni del contratto e di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto). Con la legge di bilancio, tali clausole sono considerate **vessatorie con presunzione assoluta**. Sono così **aumentate le garanzie retributive** di cui possono godere gli avvocati che svolgono la propria attività secondo le condizioni unilateralmente disposte da imprese bancarie, assicurative o comunque non rientranti nella categoria di PMI. È poi stato eliminato il termine di 24 mesi per la proposta dell'azione diretta alla dichiarazione di nullità delle clausole vessatorie.

La disciplina sopra descritta non è applicabile agli agenti della riscossione, per i quali è introdotto l'obbligo di garantire in ogni caso al professionista, al momento del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenuto conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste.

2.8. Comunicazioni al Garante privacy italiano

Rif.: Art. 1, co. 1020-1025

I commi 1020-1025 introducono nuove misure per il controllo dei dati personali, nel solco delle nuove disposizioni introdotte dal GDPR (Reg. UE 2016/679, che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio).

In particolare, il comma 1022 prevede che il "titolare di dati personali individuato ai sensi dell'art. 4, n. 7, del Regolamento RGPD" deve dare tempestiva **comunicazione al Garante** per la protezione dei dati personali italiano, "**ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati**". La comunicazione del titolare deve indicare l'oggetto, le finalità e il contesto del trattamento, secondo il modello d'informativa che il Garante predisporrà con proprio provvedimento. Tale provvedimento, ai sensi del comma 1021, dovrà essere emanato dal Garante entro 2 mesi dall'entrata in vigore della Legge di bilancio.

A fronte della comunicazione del titolare, il Garante effettua un'**istruttoria** e, ogniqualvolta ravvisi il rischio che dal trattamento derivi una lesione dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati, dispone una **sospensione** (la legge utilizza il termine "moratoria") del trattamento della durata massima di 30 giorni. In tale periodo il Garante può chiedere al titolare ulteriori informazioni e integrazioni e dispone l'**inibitoria all'utilizzo dei dati** qualora ritenga che dal trattamento derivi comunque una lesione dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Occorre sottolineare che dette disposizioni sollevano molti dubbi, in quanto sembrano contrastare i principi della nuova normativa europea (con particolare riferimento all'intento di armonizzare la disciplina della *privacy compliance* a livello europeo, al principio di *accountability* e al meccanismo della PIA).

2.9. Debiti chirografari di secondo livello

Rif.: Art. 1, co. 1103-1105

I commi 1103, 1104 e 1105 hanno introdotto gli **strumenti di debito chirografari di secondo livello** all'art. 12-bis TUB e all'art. 60-bis, co. 4-bis TUF.

Tali strumenti sono definiti "*come obbligazioni o altri titoli di debito emessi da una banca o da una società del gruppo bancario*" o ancora, secondo la disposizione del TUF, da una Società d'intermediazione mobiliare (cd. **SIM**).

Il valore nominale unitario è pari ad almeno 250.000 euro e gli stessi strumenti possono essere oggetto di collocamento solo presso gli investitori istituzionali.

Il nuovo art. 12-bis TUB, cui rinvia l'art. 60-bis, co. 4-bis, indica le **tre caratteristiche fondamentali** dei debiti chirografari di secondo livello, elementi che non possono essere modificati dopo l'emissione dei titoli a pena di nullità. Nello specifico, gli strumenti (i) hanno una durata originaria pari ad almeno 12 mesi; (ii) non sono strumenti finanziari derivati, collegati a strumenti finanziari derivati, né includono caratteristiche ad essi proprie; (iii) la relativa documentazione contrattuale - e, se previsto, il prospetto di offerta o di ammissione a quotazione - deve indicare che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo l'art. 91, co. 1-bis, lett. C-bis, TUB.

Quest'ultima disposizione, anch'essa introdotta dalla legge di bilancio, dispone che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti di debito chirografario di secondo livello "*sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i*

creditori non subordinati della società". Pertanto, gli strumenti di debito chirografario di secondo livello accordano una **prelazione di rango intermedio**.

Infine, con riferimento alla disciplina, secondo il rinvio operato dall'art. 12, co. 4-*bis*, TUB, anch'esso modificato dalla legge di bilancio, ai commi 3 e 4 della medesima disposizione, l'emissione degli strumenti è deliberata dall'organo amministrativo e non trovano applicazione alcuni articoli del codice civile ivi indicati.